



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

Ai comuni della Sardegna
interessati alle elezioni comunali 2023

e, p.c. Alle Prefetture della Sardegna

Oggetto: Elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali dei comuni della Sardegna del 28 e 29 maggio 2023, con eventuale ballottaggio l'11 e 12 giugno 2023. Determinazione del quorum dei votanti nel caso di presentazione o ammissione di una sola lista di candidati nei Comuni sino a 15.000 abitanti.

Con riferimento alle elezioni comunali in oggetto, al fine della determinazione del quorum dei votanti nel caso in cui sia stata presentata o ammessa una sola lista di candidati alla carica di consigliere comunale, si rappresenta quanto segue.

L'art. 1, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2 (Indizione delle elezioni comunali e provinciali) dispone che *“Per lo svolgimento e le operazioni elettorali, fino a quando non sarà diversamente disciplinato con legge regionale, continuano ad applicarsi le norme statali in materia di elezioni negli enti locali”*.

Per quanto sopra, anche per le elezioni comunali 2023, ai fini della validità delle stesse nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, nell'ipotesi in cui sia stata ammessa e votata un'unica lista, trova applicazione l'art. 6, comma 2, del decreto legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, come modificato dal decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.

Ai sensi di tale norma, e in deroga all'art. 71, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000, *sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché la lista abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla.*

Sulla base del medesimo art. 6, comma 2, del decreto legge 4 maggio 2022, n. 41, nei Comuni con popolazione compresa tra i 3.000 e 15.000 abitanti, *per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto.*

Invece, nei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, avendo la Regione Sardegna legiferato in proposito, trova applicazione l'art. 2, comma 2, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10, ai sensi del quale, ai fini della determinazione del quorum dei votanti - fissato al 40 per cento



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune dal citato art. 6, comma 2 - *non sono computati fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune quelli iscritti all'anagrafe degli elettori residenti all'estero (AIRE).*

Pertanto, nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, per effetto dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10, in Sardegna è previsto un diverso computo degli elettori del Comune iscritti all'anagrafe degli elettori residenti all'estero (AIRE) rispetto alla norma statale (art. 6, comma 2, del decreto legge 4 maggio 2022, n. 41). La legge regionale, infatti, prevede che non si tenga conto di tutti gli elettori iscritti all'AIRE; invece, la disposizione statale prevede che non si tenga conto degli elettori iscritti all'AIRE che non abbiano esercitato il diritto di voto.

Il Direttore del Servizio
Sergio Loddo

